

Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili*

Normativa di riferimento

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", ha stabilito che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere, in alternativa, uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, comma 1. Tra questi figura, alla lettera c), *"titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore"*.

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", ha stabilito, all'art. 15, comma 2, così come modificato dall'art. 17, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 2-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, che *"le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili"*. L'allegato 4 al Decreto, "Certificazione degli installatori", definisce le caratteristiche della formazione.

L'Accordo siglato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 13/008/CR10b/C9), così come modificato dall'Accordo del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 14/078/CR08bis/C9), e dall'Accordo del 22 dicembre 2016 (Rep. atti n. 16/153/CR7/C9/C5), ha definito lo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0000435, del 28/01/2014, ha chiarito che la scelta legislativa da ritenere corretta è *"l'opzione interpretativa tesa a limitare i corsi di formazione ai soli soggetti che oggi aspirano ad ottenere il titolo di cui alla lettera c)"* precisando che l'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del punto 4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. n. 28/2011, concernente il *"previo periodo di formazione"*. Detta nota, poi, rileva la conformità delle Linee Guida del 24 gennaio 2013 *"al novellato assetto normativo nella misura in cui prevede e disciplina corsi di formazione di cui alla lettera c) del DM 37/2008 nonché corsi di aggiornamento obbligatori per tutte le categorie di installatori [...]"*.

I Coordinamenti Tecnici Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca - Gruppo Professioni e Ambiente ed Energia, con la Circolare congiunta prot. n. E1.2014.0107450 del 3 aprile 2014, hanno ripreso il parere del Ministero fornendo alle Regioni e Province autonome definitivi chiarimenti in merito alla qualificazione di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 770 del 5 luglio 2016 e ss.mm.ii., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”;
- “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Aggiornamento”.